APPELLO 07/2006

ITA 14911 "SBERRESSA" contro Comitato per le Proteste

Classe IMS

Regole: 60.3(a) - 61.1 - 61.2 - 61.3 - 62.2 - 63.5 - 69.1(a)

"Un Comitato per le Proteste non può considerare una richiesta di riparazione come se fosse una protesta barca contro barca. Un Comitato per le Proteste non può protestare una barca sulla base di informazioni contenute in una richiesta di riparazione. Un Comitato per le Proteste può agire a norma della regola 69.1(a) sulla base di un rapporto pervenutogli da qualsiasi fonte."

LA GIURIA DI APPELLO

riunita nelle persone di: Gianfranco Lodoli (presidente), Dino Magnaghi e Eugenio Torre (effettivi), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (supplenti), e Marco Alberti (uditore),

ha emesso la seguente

DECISIONE

sull'appello proposto dalla barca SBERRESSA - ITA 14911 avverso la decisione del Comitato per le Proteste del 35° Campionato Invernale della Vela d'Altura disputato nel golfo di Napoli dal 6 Novembre 2005 al 12 Marzo 2006 in merito alle richiesta di riparazione presentata dalla barca DR. FAUSTROLL – ITA 329.

Il Bando di Regata del 35° Campionato Invernale della Vela d'Altura del Golfo di Napoli al punto "3 – Iscrizioni" prevedeva che queste dovessero essere perfezionate "... entro Sabato 5 Novembre 2005 alle ore 14, pena il non essere considerati 'iscritti', con il versamento della tassa d'iscrizione e la presentazione di una copia del certificato di stazza valido, nonché la lista completa dell'equipaggio ..." e sempre nello stesso punto 3 "Tutto il campionato sarà disputato con l'originario certificato di stazza presentato ..." e ancora "Non è ammesso, a nessun titolo, la presentazione di nuovi certificati di stazza".

In data 5/11/05 il rappresentante della barca SBERRESSA, attuale appellante, sottoscrisse in calce alla lista equipaggio la dichiarazione seguente: "Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata dell'ISAF alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della quale il

presente Campionato viene corso, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai regolamenti di classe. ... Omissis ... Dichiaro di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel Bando della manifestazione inerenti l'Armatore, l'imbarcazione e l'equipaggio. ... omissis ...".

Il giorno 6/11/05 venne pubblicato un elenco degli iscritti dove SBERRESSA figurava con un GPH di 571.4. Successivamente alla prima prova, alla quale SBERRESSA non partecipò, e più precisamente alle ore 22 dello stesso giorno 6/11 venne emesso un nuovo elenco degli iscritti che riportava per SBERRESSA un GPH di 577.0.

Nel corso di tutto il campionato il tempo corretto di SBERRESSA fu calcolato col GPH di 577.0 fino al giorno 12/3/2006 quando si disputò la nona e ultima prova i cui risultati furono pubblicati alle ore 18.25. Solamente il giorno successivo 13/3/2006 alle ore 10.30, la barca DR. FAUSTROLL presentò una richiesta di riparazione "in funzione di un probabile errore nel computo dei tempi corretti...". La richiesta faceva rilevare come le barche DR. FAUSTROLL e SBERRESSA "... come risulta dall'elenco degli iscritti pubblicato prima della partenza della 1^ prova, hanno rating pari a GPH 577.9 (ITA 329) e GPH 571.4 (ITA 14911)".

Per questa richiesta di riparazione furono convocati all'udienza che si tenne il giorno 14/3 il ricorrente DR. FAUSTROLL, il presidente del Comitato di Regata e anche SBERRESSA; questa perché, come appare nei "fatti accertati", la richiesta non appariva molto chiara.

Il Comitato per le Proteste, in merito al contestato rating, richiese un parere alla Commissione di Stazza rimandando l'udienza ad altra data.

La risposta della Commissione di Stazza affermava: che SBERRESSA aveva effettuato modifiche nella prima decade di Novembre 2005; che a seguito di queste fu ristazzata il giorno 10 Novembre; che successivamente a queste misurazioni fu emesso certificato IMS in data 11/11/05 con GPH 577.0; che nel corso del 2005 SBERRESSA aveva avuto altri due certificati e cioè in data 20/9 con GPH 569.4 e in data 22/9 con GPH 570.4; che il rating di 571.4 esposto negli elenchi non corrispondeva a nessun certificato valido e si trattava evidentemente di errore materiale.

Dopo aver ricevuto la suddetta relazione il Comitato per le Proteste riconvocò DR FAUSTROLL e SBERRESSA per il giorno 21/3 precisando in apertura di udienza che il presidente del Comitato di Regata sarebbe stato ascoltato come teste. Nel corso dell'udienza il rappresentante di SBERRESSA rilasciò una dichiarazione scritta in cui fra l'altro precisava che: "1) All'atto della iscrizione la barca era sprovvista di un certificato di stazza che corrispondesse le reali misurazioni della barca perché in cantiere. 2) All'atto della iscrizione, anche precedentemente, abbiamo fatto presente che era sprovvista del certificato."

Al termine dell'udienza il Comitato per le Proteste, rilevato che all'atto dell'iscrizione SBERRESSA era priva di un valido certificato di stazza in quanto si trovava in cantiere per lavori, motivo questo

che impedì a SBERRESSA di disputare la prima prova, rilevato ancora che la mancanza di un valido certificato non avrebbe dovuto permettere l'iscrizione della barca al Campionato in forza del punto 3 del Bando di Regata, dichiarò nulla l'iscrizione di SBERRESSA e dispose che il Comitato Organizzatore restituisse a quest'ultima la tassa di iscrizione e provvedesse a redigere una nuova classifica sulla base di quanto sopra, SBERRESSA con appello presentato nei termini contesta la validità della decisione di primo grado. I principali motivi riportati nell'atto di appello possono essere così riassunti:

- "non si riesce a comprendere se il Comitato per le Proteste ha inteso dar corso a un procedimento conseguente a richiesta di protesta ovvero di riparazione e nei confronti di quale parte";
- "in primo grado all'esponente poiché non parte è stato impedito ogni diritto di difesa";
- "Nell'assoluta incertezza del thema decidendum e del procedimento instaurato, il Comitato per le Proteste ha ritenuto parti dapprima ITA 329 ed il Comitato di Regata, trasformando quest'ultimo nel prosieguo anche in testimone. La barca ITA 14911 – non parte del procedimento – ne resta solo vittima.";
- "Nella decisione che si appella, il Comitato per le Proteste nelle conclusioni qualifica il sottoscritto come 'protestato'";
- La richiesta di riparazione era palesemente tardiva in quanto presentata dopo la pubblicazione delle classifiche dell'ultima prova del Campionato e, come tale, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile:
- Non risponde al vero che l'ultimo giorno per le iscrizioni (5/11/2005) sulla barca SBERRESSA fossero ancora in atto lavori di modifiche sostanziali. Invece tali modifiche erano completate ma la barca era tirata in secco presso il cantiere in attesa della emissione del certificato e non avrebbe potuto prendere parte alla prima prova del Campionato;
- Alcuni componenti del Comitato per le Proteste figuravano anche come componenti del Comitato Organizzatore.

Nelle proprie osservazioni all'appello, il presidente del Comitato per le Proteste rileva che:

- nella seconda udienza l'appellante pur avendone la possibilità non ha elevato obiezioni sulla composizione del Comitato per le Proteste;
- all'inizio della prima udienza apparvero chiare sia l'estraneità del Comitato di Regata sia l'infondatezza della richiesta di riparazione e, pertanto, si ritenne superfluo interrogare il rappresentante di SBERRESSA;
- alla risposta della Commissione di Stazza, avendo ormai chiara la materia del contendere, si provvide a convocare le parti con attribuzioni diverse rispetto alla prima udienza e cioè

ITA 329 ricorrente – ITA 14911 parte e il Sig omissis ..., presidente sia del Comitato Organizzatore sia del Comitato di Regata, come testimone;

- all'inizio della seconda udienza si provvide a formalizzare alle parti che trattavasi di protesta fra le parti;
- alcuni aspetti formali di convocazioni, presenze, testimonianze e quant'altro per la verità sono state trascurate ma non volutamente, ritenendo comunque sufficiente la formalizzazione in sede di udienza;
- i diritti alla difesa non sono stati lesi in quanto nella prima udienza non si è deciso nulla ma è stata solo interlocutoria mentre nella seconda si è provveduto ad effettuare i vari passaggi previsti dal regolamento, anche se in modo sintetico e senza formalità particolari.

Questa Giuria d'Appello rileva quanto segue:

- La richiesta di riparazione presentata da DR. FAUSTROLL era sicuramente una richiesta di riparazione e non una protesta infatti:
 - a) Sul modulo risulta contrassegnata la voce "Richiesta di riparazione da parte di barca o comitato;
 - b) Risulta non contrassegnata la voce "Protesta di barca contro barca";
 - c) Nel titolo del paragrafo "4 Barche protestate o prese in considerazione per riparazione" sono cancellate le parole "protestate o";
 - d) Negli appositi spazi non è indicata alcuna regola violata né viene compilato in nessuna sua parte il paragrafo "6 informare il protestato";
 - e) Tutto il testo della richiesta è chiaro in proposito ed esordisce con le parole "Chiedo la riparazione in funzione di un probabile errore..."
- La richiesta di riparazione era sicuramente tardiva non tanto perché presentata oltre le due ore dalla pubblicazione delle classifiche (reg. 62.2) quanto perché il rating di SBERRESSA che DR. FAUSTROLL riteneva non dovesse essere applicato era stato pubblicato già la sera del 6/11/05 e successivamente in altri comunicato ufficiali.
- Proprio perché così tardiva, la richiesta di riparazione non soddisfaceva il requisito previsto dalla regola 62.2 e pertanto il Comitato per le Proteste in base alla regola 63.5, dopo aver assunto ogni prova che riteneva necessaria, avrebbe dovuto chiudere l'udienza.

- Il Comitato per le Proteste non poteva trasformare la richiesta di riparazione in una protesta di DR FAUSTROLL contro SBERRESSA. Tale protesta, oltre al motivo di invalidità dovuto alla presentazione oltre il tempo limite previsto dalla regola 61.3 era priva degli altri requisiti prescritti dalle regole "61.1 Informare il protestato" e "61.2 Contenuto della protesta" e segnatamente riguardo a quest'ultima regola si ricorda che il requisito " (b) l'incidente, includendo dove e quando sia avvenuto" non può essere regolarizzato né prima né durante l'udienza ma deve essere già scritto nella protesta consegnata.
- Il Comitato per le Proteste non poteva neppure basarsi sulla informazione derivante dalla richiesta di riparazione (valida o invalida che questa fosse) per protestare esso stesso SBERRESSA. Infatti la regola 60.3(a) prescrive che "Un comitato per le proteste può protestare una barca, ma non in seguito ad un rapporto di una parte interessata, o a seguito di informazioni contenute in una protesta invalida o in una richiesta di riparazione."
- Per la regola 60.3(c) il Comitato per le Proteste avrebbe potuto agire a norma della regola 69.1(a) che recita: "Quando un Comitato per le Proteste, in base a sua osservazione diretta o ad un rapporto pervenutogli da <u>qualsiasi fonte</u>, ecc. ecc." Nel caso in esame il Comitato per le Proteste, che dal rapporto della Commissione di Stazza sapeva che in data 5/11/05 SBERRESSA non era in possesso di un valido certificato di stazza, avrebbe potuto aprire un procedimento a norma della citata regola 69 per accertare eventuali responsabilità della barca SBERRESSA e/o del suo rappresentante che il medesimo giorno aveva sottoscritto in calce alla lista equipaggio una dichiarazione in cui affermava di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel bando della manifestazione inerenti l'Armatore, l'imbarcazione e l'equipaggio.
- Comunque in qualsiasi momento il rappresentante di SBERRESSA si fosse reso conto che la barca stava violando una regola (e qui era palese che non era stato rispettato il disposto del punto 3 del bando di regata) avrebbe dovuto ritirare la barca. Infatti il principio di base stabilisce che "...quando i concorrenti hanno violato una regola, essi eseguiranno prontamente una penalità, che può essere il ritirarsi." Anche questo era un motivo per cui il Comitato per le Proteste avrebbe potuto agire a norma della regola 69.

Tutto questo ritenuto, la Giuria d'Appello accoglie l'appello di SBERRESSA e annulla la decisione impugnata.

Così deciso in Bari il 8 Luglio 2006.

Il Relatore Il Presidente

(Eugenio Torre) (Gianfranco Lodoli)